



Comune di Grosseto

Regolamento per la concessione delle aree destinate alle Attività dello Spettacolo Viaggiante (Legge 18/03/1968 n. 337)

Indice generale

TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2 – PARCHI DIVERTIMENTO E CIRCHI EQUESTRI.....	5
ART. 3 – CONCESSIONE DELLE AREE.....	5
ART. 4 – GESTIONE DELLE ATTRAZIONI.....	6
ART. 5 – SPESE A CARICO DEI CONCESSIONARI.....	6
ART. 6 – ASSICURAZIONE.....	6
TITOLO 2° - INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI.....	7
ART. 7 – SINGOLE ATTRAZIONI.....	7
ART. 8 – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.....	7
ART. 9 – CRITERI PREFERENZIALI.....	7
ART. 10 – RINUNCE E SUBENTRI.....	7
ART. 10bis – SANZIONI.....	7
TITOLO 3° - ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE (FESTEGGIAMENTI RIONALI O SIMILARI).....	8
ART. 11 – MANIFESTAZIONI TEMPORANEE.....	8
ART. 11bis – SANZIONI.....	8
TITOLO 4° - DISCIPLINA DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO (LUNA PARK).....	8
ART. 12 – PARCHI DIVERTIMENTO NEL COMUNE DI GROSSETO.....	8
ART. 13 – INIZIO DELL'ATTIVITA'.....	9
ART. 14 – PARCO AUTUNNALE DI GROSSETO.....	9
ART. 15 – COMPOSIZIONE DEL PARCO.....	10
ART. 16 – PRESENTAZIONE DOMANDE.....	10
ART. 17 – DEPOSITO CAUZIONALE.....	11
ART. 18 – SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE.....	11
ART. 19 – SUCCESSIONE NELL'ESERCIZIO E TRASFERIMENTO.....	12
ART. 20 – GESTIONE DELL'ATTRAZIONE E PERSONALE COADIUTORE.....	12
ART. 21 – ATTIVITA' COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE.....	12
ART. 22 – ESITO DELL'ISTRUTTORIA E FORMAZIONE DELLA PIANTA DEL PLATEATICO.....	13
ART. 23 – ONERI DEI CONCESSIONARI.....	13
ART. 24 – ALLESTIMENTO DEL PARCO.....	13
ART. 25 – ACCESSO E PRESENZA DEI CARAVAN.....	13
ART. 26 – ACCESSO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE ATTRAZIONI.....	14
ART. 27 – ACCESSO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE ATTRAZIONI – ACCERTAMENTO DANNI.	14
ART. 28 – COMMISSIONE DEL PARCO.....	15
ART. 29 – RIUNIONI DELLA COMMISSIONE DEL PARCO.....	16
ART. 30 – PARCO ESTIVO DI MARINA DI GROSSETO.....	16

Comune di Grosseto – Regolamento Spettacolo Viaggiante

ART. 31 – SANZIONI AMMINISTRATIVE, SANZIONI ACCESSORIE, MISURE INTERDITTIVE.....	17
ART. 32 – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	20
TITOLO 5° – CIRCHI EQUESTRI.....	21
ART. 33 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	21
ART. 34 – CONCESSIONE AREE.....	21
ART. 35 – DOMANDA DI CONCESSIONE.....	21
ART. 36 – ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE.....	22
ART. 37 – SANZIONI E PENALI.....	23
ART. 38 – SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	23
TITOLO 6° – DISPOSIZIONI FINALI.....	23
ART. 39 – NORME ACCESSORIE.....	23
ART. 40 - ENTRATA IN VIGORE.....	24

TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 337 del 18/03/1968 e successive modifiche e/o integrazioni e relative norme di attuazione, le modalità di concessione, in forma ricorrente od occasionale, delle aree per coloro che intendono esercitare, nel territorio del Comune di Grosseto, attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento (luna park) e circhi equestri, nonché le modalità di svolgimento di tali intrattenimenti e il rilascio delle licenze di esercizio.

2. Sono considerati <<spettacoli viaggianti>> le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto ministeriale¹, ai sensi dell'art. 4 della Legge 18/03/1968, n. 337.

3. Per <<attrazione>> deve intendersi una singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella Sezione I[^] dell'apposito elenco ministeriale.

4. Sono da considerarsi "giochi o accessori" gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni né per l'assegnazione di eventuali premi e che consentono di giocare ad una sola persona per volta.

5. Su tali apparecchi deve essere indicato, in modo ben visibile, il nominativo del titolare ed il suo recapito/numero telefonico.

6. I giochi o accessori vengono suddivisi nelle seguenti tipologie:

- a) pugnometro
- b) oroscopo
- c) soggetto a dondolo
- d) apparecchio forza muscolare
- e) calciometro.

7. L'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante è soggetta ad autorizzazione, a carattere permanente, di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. rilasciata, a titolo generale, dal Sindaco, ovvero dal Dirigente preposto del Comune di residenza, o dove l'azienda ha sede legale nel caso di società, e ad ulteriore licenza a carattere temporaneo, sempre ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S., che dovrà essere rilasciata dal Dirigente preposto del Comune ove si intende esercitare, a carattere temporaneo, con l'attrazione/le attrazioni ricomprese nella suddetta licenza permanente.

8. Tutte le attività dovranno risultare registrate ai sensi del D.M. 18/05/2007 ed essere in possesso del previsto codice identificativo; le nuove autorizzazioni di spettacolo viaggiante rilasciate sia a titolo generale permanente sia temporaneo potranno riguardare esclusivamente attrazioni registrate a nome del medesimo soggetto richiedente. Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso dovrà ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo. Il passaggio di proprietà di un'attrazione dovrà essere comprovato da scrittura privata registrata ovvero da atto notarile.

9. Le attività di cui al comma 2 possono essere esercitate:

- a– all'aperto, sulle aree pubbliche previamente individuate con Deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell'art. 9 della legge 337/68 e successive modifiche e/o integrazioni;
- b– all'aperto su aree pubbliche anche diverse da quelle di cui sopra, in casi del tutto eccezionali per particolari eventi promossi e/o patrocinati dall'Amministrazione comunale o in casi di temporanea

¹ Riportato in appendice

indisponibilità tecnica delle aree individuate alla precedente lettera, previa Deliberazione della Giunta comunale relativa alla singola istanza o più istanze pertinenti al medesimo sito/periodo;

c– nell'ambito di altre manifestazioni temporanee ai sensi del successivo articolo 11;

d– all'aperto su aree private che presentino caratteristiche idonee alle attrazioni da installare, previa esibizione di apposito titolo/nullaosta da parte del proprietario per l'utilizzo dell'area e previo parere favorevole espresso con Deliberazione della Giunta comunale ad eccezione dei casi in cui per tali aree private sussista una concessione/convenzione che autorizzi tale attività oppure specifico titolo edilizio;

e– al chiuso, a carattere temporaneo o permanente, all'interno di strutture pubbliche o private che presentino dimensioni, caratteristiche strutturali e destinazione d'uso compatibili, fatto salvo, ai fini della sicurezza e della prevenzione incendi, quanto previsto dal decreto ministeriale 19 agosto 1996 e dall'art. 80 T.U.L.P.S.

10. Per “GESTORE” si intende il soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.).

11. Per “CONDUTTORE” si intende la persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico.

ART. 2 – PARCHI DIVERTIMENTO E CIRCHI EQUESTRI

1. Per “PARCO DI DIVERTIMENTO” si intende un complesso di attrazioni, trattenimenti e attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 337/1968, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista un'organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni. Ai fini del presente Regolamento viene considerato Parco di divertimento un complesso di attrazioni superiore a sette; in tal caso il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività è subordinato a verifica di agibilità dell'intero parco ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S.

2. Per “CIRCO EQUESTRE” si intende un complesso di attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista sui cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, nonché animali feroci e non. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.

3. Fatte salve le disposizioni di carattere generale, in quanto applicabili, la disciplina dei parchi di divertimento temporanei operanti nel Comune di Grosseto (Parco Autunnale di Piazza Barsanti e Parco Estivo di Marina di Grosseto) sarà definita al successivo Titolo 4°, mentre la disciplina dei circhi equestri sarà definita al successivo Titolo 5°.

ART. 3 – CONCESSIONE DELLE AREE

1. L'occupazione delle aree pubbliche in occasione dell'installazione delle attività di cui all'art. 1 è subordinata al rilascio di concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico da parte del Dirigente responsabile del competente Settore, previo pagamento del relativo canone secondo le modalità previste dalle norme, regolamenti e/o atti deliberativi vigenti in materia.

2. Il concessionario dovrà, di norma, provvedere al ritiro della concessione prima dell'inizio dell'occupazione.

3. Il provvedimento di concessione ha carattere personale e quindi vietata la sub-concessione ad altri sotto qualsiasi forma.

4. A garanzia dei danni che potrebbero essere causati alle proprietà comunali nell'esercizio dell'attività, anche nel caso di attività/eventi autorizzati ai sensi dell'articolo 68 T.u.l.p.s., prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dovrà essere costituita, in favore di questa Amministrazione comunale, apposita cauzione di importo pari a tre volte l'importo Canone Unico Patrimoniale

dovuto; tale cauzione potrà essere costituita con polizza fidejussoria, deposito bancario, ecc.

4 bis. Nel caso di concessioni relative a Luna Park e circhi si fa riferimento ai successivi articoli 17, 30 e 36;

5. La concessione dell'area, o la disponibilità dell'area privata, non costituisce condizione sufficiente all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, parco divertimento, ecc., che rimane subordinata all'eventuale parere della Giunta Comunale e all'autorizzazione di cui al comma 7 del precedente art. 1.

6. Il Concessionario deve provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attrazione, dai carriaggi e dalle carovane abitative, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori. Inoltre deve provvedere al corretto mantenimento dell'attrazione e delle carovane per il decoro dell'area stessa.

7. Il soggetto autorizzato all'esercizio dello spettacolo viaggiante è tenuto, per gli aspetti di pertinenza, al rispetto dei Regolamenti comunali vigenti alla data di rilascio del titolo autorizzativo.

8. È vietato eseguire, salvo casi particolari e previo rilascio di specifica autorizzazione del Settore competente, manomissioni, escavazioni o altri lavori che alterino lo stato del suolo. Il titolare della concessione è tenuto comunque a restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata assegnata, sia per quanto riguarda la pulizia sia per i ripristini eventualmente necessari.

9. Nel caso di eventuale assegnazione di un'area da adibire in modo permanente (o comunque superiore a un anno) ad attrazione singola dello spettacolo viaggiante, si dovrà procedere all'aggiudicazione tramite bando pubblico, con i criteri che saranno individuati dalla Amministrazione Comunale.

10. L'Amministrazione comunale non risponde per eventuali danni a persone, cose o altro che dovessero verificarsi in virtù della concessione rilasciata ed è comunque manlevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso e dal funzionamento delle attrazioni installate sull'area concessa.

11. Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico, nonché eventi eccezionali, lo impongano, la concessione può essere sospesa o revocata. Tale sospensione o revoca dà diritto solo allo sgravio delle tasse pagate in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.

12. E' sempre fatta salva la possibilità di revoca per abuso da parte del titolare.

ART. 4 – GESTIONE DELLE ATTRAZIONI

1. L'autorizzazione per l'esercizio delle attrazioni è strettamente personale e vale esclusivamente per il tempo, il luogo e la/le attrazione/i riportata/e sul provvedimento stesso.

2. E' vietata la subconcessione sotto qualsiasi titolo e forma. In caso di trasgressione, l'autorizzazione sarà immediatamente revocata e sia il concessionario sia il subconcessionario saranno esclusi da future concessioni nel Comune di Grosseto per un periodo non inferiore ad anni due.

3. Qualora sia accertato abuso nell'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste, si procederà in base all'art. 10 del T.U.L.P.S. prevedendo, eventualmente, previa apposita diffida, la sospensione temporanea o il divieto di prosecuzione dell'attività.

ART. 5 – SPESE A CARICO DEI CONCESSIONARI

1. Tutte le spese relative alla concessione, come bolli, stampati, ispezioni e collaudi degli impianti sono a carico dei concessionari.

ART. 6 – ASSICURAZIONE

1. E' fatto obbligo ai gestori che intendono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di dimostrare il possesso, per ogni attrazione, di adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per gli eventuali danni che potrebbero prodursi nell'esercizio delle attrazioni.
2. Il massimale deve essere stabilito in proporzione ai rischi connessi con il tipo di attrazione, ma in ogni caso non potrà essere inferiore a euro 1.500.000,00.

TITOLO 2° - INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI

ART. 7 – SINGOLE ATTRAZIONI

1. I singoli esercenti dello spettacolo viaggiante possono esercitare, nelle aree appositamente previste all'art. 1, anche in condizione di non esclusività.
2. Nei periodi di svolgimento dei tradizionali Parchi Divertimento di Grosseto (autunnale) e di Marina di Grosseto (estivo) non potranno essere rilasciate, nell'ambito dei due centri abitati, autorizzazioni per attrazioni uguali a quelle presenti nel Parco.
3. L'Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, il diritto di non autorizzare alcune tipologie di attrazioni, sulla base di autonome valutazioni di merito e opportunità.

ART. 8 – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

1. Le domande tese ad ottenere le autorizzazioni previste per lo svolgimento dell'attività (concessione suolo pubblico e autorizzazione di polizia amministrativa), devono essere presentate, in bollo, almeno 40 giorni e non oltre 120 giorni prima dell'inizio dell'occupazione. Per la data dell'istanza farà fede la data attribuita dal protocollo generale del Comune. Il mancato rispetto del termine indicato può comportare il diniego dell'autorizzazione e la non ammissione.
2. L'Amministrazione Comunale si pronuncia, di norma, sulle singole domande di ammissione almeno 20 giorni prima della data indicata come inizio dell'attività.
3. Nel caso in cui venga altresì chiesta l'ammissione di caravan o case mobili, si applica l'art. 26 del presente Regolamento.

ART. 9 – CRITERI PREFERENZIALI

1. In caso di più domande concorrenti che portano al superamento del numero di attrazioni previste per l'area interessata, ovvero che prevedono attrazioni della stessa tipologia, valgono i seguenti criteri di priorità:
 - ordine di presentazione della domanda;
 - sorteggio.

ART. 10 – RINUNCE E SUBENTRI

1. Nel caso l'assegnatario dell'area intenda rinunciare all'esercizio, dovrà comunicarlo per scritto entro 20 giorni dalla data di inizio dell'attività.
2. La mancata comunicazione comporterà la sospensione per un anno dalle concessioni per l'esercizio di attività con le medesime attrazioni nel Comune di Grosseto.
3. Al rinunciatario potrà subentrare altro richiedente ai sensi e con le modalità di cui al successivo art.18.

ART. 10bis – SANZIONI

1. Laddove pertinenti, si applicano le sanzioni disposte dal successivo art. 31.

TITOLO 3° - ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE (FESTEGGIAMENTI RIONALI O SIMILARI)

ART. 11 – MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

1. Nell'ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre, feste rionali, ecc.) possono essere rilasciate autorizzazioni per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante anche indipendentemente dalla procedura di cui all'art. 1, comma 9.
2. Le attrazioni potranno essere installate nell'ambito della superficie occupata dalla manifestazione principale, ovvero in aree immediatamente adiacenti; in ogni caso le attrazioni dovranno risultare nella planimetria generale della manifestazione che l'organizzatore è tenuto a presentare ai fini dell'agibilità.
3. Il numero massimo di attrazioni ammesse in tali occasioni non potrà essere superiore a 7 (sette) e l'autorizzazione all'esercizio potrà essere richiesta dall'organizzatore della manifestazione primaria, ovvero dai singoli esercenti (in tal caso alla domanda dovrà essere allegato specifico nulla osta da parte dell'organizzatore della manifestazione primaria).
4. Ai fini del rilascio del provvedimento che autorizza l'esercizio dell'attività costituisce requisito indispensabile il parere favorevole dell'organizzatore della manifestazione primaria.

ART. 11bis – SANZIONI

1. Laddove pertinenti, si applicano le sanzioni disposte dal successivo art. 31.

TITOLO 4° - DISCIPLINA DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO (LUNA PARK)

ART. 12 – PARCHI DIVERTIMENTO NEL COMUNE DI GROSSETO

1. Nel Comune di Grosseto sono previsti n. 2 (due) Parchi di Divertimento a carattere temporaneo:
 - parco autunnale: si svolge a Grosseto, nell'area di Piazza Barsanti, nel periodo generalmente compreso tra il primo sabato di ottobre e l'ultima domenica del mese di novembre di ogni anno;
 - parco estivo: si svolge a Marina di Grosseto, nell'area individuata con Deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell'art. 9 della legge 337/68 e successive modifiche e/o integrazioni, nel periodo generalmente compreso tra il primo sabato di giugno e la seconda domenica di settembre.
2. Nel periodo estivo sono altresì ammessi due Parchi Divertimenti acquatici con elementi modulari gonfiabili posizionati a carattere stagionale, con occupazione temporale dell'arenile e dello specchio acqueo dal 01 maggio al 30 settembre:
 - nello specchio acqueo frontistante l'arenile demaniale di Marina di Grosseto tra le attuali concessioni demaniali marittime del bagno "Oscar" e del bagno "Mio e Tuo";
 - nello specchio acqueo frontistante l'arenile demaniale di Principina a Mare tra l'attuale concessione demaniale marittima per posa ombrelloni del camping "Cielo Verde" e quella per posa ombrelloni del punto di ristoro "Granduca Mare".

ART. 13 – INIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. L'inizio dell'attività del Parco Divertimento avviene solo successivamente al rilascio del previsto titolo legittimante ai sensi dell'articolo 68 o 69 T.u.l.p.s., previo sopralluogo con espressione di parere favorevole da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

ART. 14 – PARCO AUTUNNALE DI GROSSETO

1. I frequentatori fissi del Parco Divertimento autunnale di Grosseto sono coloro i quali tradizionalmente vi partecipano tutti gli anni e coloro che rilevano attrazione presente nel Parco da gestore già frequentatore fisso.
2. Alla data di applicazione del presente regolamento sono considerati frequentatori fissi tutti coloro che, a partire dall'anno 2000, hanno maturato almeno cinque anni di presenza, e coloro che hanno rilevato attrazione presente nel Parco per almeno due anni negli ultimi tre.
3. L'elenco dei frequentatori fissi e delle relative attrazioni viene aggiornato e definito, ogni anno, nel mese di giugno, con provvedimento del Dirigente del Settore preposto, viste le risultanze degli atti conservati presso il competente ufficio comunale.
4. I frequentatori fissi sono ammessi di diritto al parco autunnale di Grosseto con le relative attrazioni indicate nel suddetto elenco; dovrà comunque essere presentata al Settore comunale titolare del procedimento, apposita comunicazione di conferma della partecipazione entro il 30 giugno di ogni anno.
5. La mancata partecipazione senza motivi ritenuti validi e giustificativi da questa Amministrazione comporta l'automatica esclusione per l'anno successivo.
6. La mancata partecipazione senza motivi ritenuti validi e giustificativi da questa Amministrazione per tre anni consecutivi, ovvero per tre anni in un periodo di cinque anni consecutivi, comporta la definitiva esclusione dall'elenco dei frequentatori fissi.
7. Il Gestore che intende ottenere la sospensione, è tenuto a richiederla all'Ufficio competente entro il suddetto termine perentorio del 30 giugno.
8. La sospensione è concessa ad esercenti che abbiano partecipato alle ultime tre edizioni e nell'arco di tre anni può essere richiesta una sola volta pena la perdita della qualifica di frequentatore fisso.
9. Dopo la predetta data la sospensione per l'anno in corso è ammessa solo nei seguenti casi, purché opportunamente documentati, e comunque per non più di 2 anni consecutivi (pena la perdita della qualifica di frequentatore fisso):
 - gravi malattie certificate del titolare, coniuge, figli o altri parenti se conviventi;
 - situazioni impreviste e imprevedibili non addebitabili a colpa o dolo del titolare;
 - guasti o gravi danni subiti dall'attrazione certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata.
10. Per incrementare l'interesse del pubblico, nella composizione del plateatico, si prevede la riserva di un'area per n. 2 attrazioni novità di categoria “grande” o “media”. Nel caso non vi siano domande per attrazioni novità sarà possibile l'inserimento, come ripescaggio, di ulteriori attrazioni, purché di tipologia diversa da attrazioni presenti di gestori abituali, come disposto dal successivo articolo 16.
11. L'ammissione delle attrazioni “novità” non comporta diritto all'inserimento nell'organico del Parco; l'ammissione dei “ripescaggi” determina il diritto all'inserimento se l'attrazione è presente per almeno 2 anni negli ultimi 3.
12. La qualifica di "attrazione novità" è attribuibile a un'attrazione avente caratteristiche sostanzialmente diverse da altre presenti nel Parco e che non abbia mai partecipato al Parco autunnale di Grosseto.
13. Nella compilazione della domanda deve essere specificato che trattasi di "attrazione novità" e dovrà essere allegata almeno una fotografia nel formato minimo di cm. 13x15.

ART. 15 – COMPOSIZIONE DEL PARCO

1. Dalla data di applicazione del presente regolamento, il Settore comunale incaricato del procedimento curerà la composizione del Parco, provvedendo a distribuire in modo omogeneo nello

spazio a disposizione, tenendo conto dei necessari requisiti di sicurezza, le varie attrazioni dei Gestori frequentatori fissi.

2. Dopo l'inserimento di tutte le attrazioni aventi titolo e la riserva dell'area di cui al comma 10 dell'articolo precedente, nel caso permanga disponibilità di spazio, sarà valutato se prevedere l'inserimento di ulteriori attrazioni. per le quali è stata presentata regolare istanza ai sensi del successivo articolo 16. In tale selezione sarà comunque data priorità ai Gestori non frequentatori fissi del Parco e, in successione, a quelli già frequentatori con un minore numero di attrazioni presenti.

3. Dovrà comunque essere sempre garantita una presenza equilibrata, all'interno del Parco, tra attrazioni destinate ai bambini e quelle destinate al pubblico più adulto.

4. Ogni concessionario, anche se titolare di più attrazioni, può installare fino a due accessori purché con ingombro complessivo sul plateatico non superiore a mq. 4,00; la presenza di tali accessori dovrà comunque essere indicata nella domanda di partecipazione e nell'autorizzazione all'esercizio.

ART. 16 – PRESENTAZIONE DOMANDE

1. Gli esercenti dello spettacolo viaggiante non frequentatori fissi del parco autunnale di Grosseto, e quelli fissi qualora interessati a installare attrazioni supplementari rispetto a quelle comprese nell'elenco di cui al 3° comma dell'articolo 14, che intendono presentare istanza per ottenere l'autorizzazione a installare attrazione/i nel suddetto Parco Divertimenti, devono presentare domanda in bollo, indirizzata al Settore comunale competente al procedimento, entro il 30 giugno di ogni anno.

2. L'istanza deve essere redatta su apposito modulo reperibile sul sito istituzionale del Comune e trasmessa tramite sportello telematico con i seguenti allegati:

- licenza generale di esercizio ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S., rilasciata dal Comune di residenza, che riporti le attrazioni per le quali viene presentata domanda;
- collaudo annuale, ovvero dichiarazione, sottoscritta da tecnico abilitato, attestante che l'attrazione è stata sottoposta a verifica annuale sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica o privata incolumità, oppure fotocopia del “libretto dell'attività”, sul quale risultino riportate le risultanze delle suddette verifiche tecniche;
- le generalità degli eventuali Conduttori e la loro accettazione firmata corredata da copia del documento di identità;
- estratto log-book attrazione con particolare riguardo alla parte indicante dimensioni massime d'ingombro dell'attrazione (lunghezza, larghezza e altezza massima, compreso pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse, etc., nonché attribuzione del codice identificativo) indicando, inoltre, se sussiste la necessità, per motivi di sicurezza, per esigenze funzionali o di montaggio, di prevedere uno spazio libero d'interposizione rispetto ad altre attrazioni e l'entità di detto distacco riferito ai quattro lati dell'attrazione;
- polizza assicurativa R.C., in corso di validità, nei confronti di terzi per ogni attrazione ovvero cumulativa (purché riportante l'elenco delle singole attrazioni), che riporti chiaramente il tipo di rischio assicurato;
- numero e dimensione delle roulotte, caravan, case mobili e carriaggi al seguito, corredate dai relativi numeri di targa, qualora l'interessato intenda avvalersi di quanto previsto dal successivo art. 25.

3. Qualora il collaudo annuale e la polizza assicurativa R.C. scadano in data intercorrente fra la presentazione della domanda e l'inizio della manifestazione, dovranno essere rinnovati e presentati prima dell'inizio della stessa. Tale rinnovo dovrà essere eseguito preventivamente all'inizio della manifestazione anche nel caso in cui i documenti vengano a scadere durante il periodo di

svolgimento della stessa.

4. La documentazione di cui al 2° comma, punto 5) può essere prodotta dagli esercenti ammessi al Parco anche successivamente, ma in ogni modo non meno di 10 giorni prima della data d'inizio del Parco stesso.

5. Nel caso in cui le istanze pervenute risultino carenti di indicazioni e/o della documentazione da allegare prevista, il Settore competente, sentita l'apposita Commissione del Parco di cui al successivo art. 28, potrà comunque inserire la/le attrazione/i nell'organico del Parco; non sarà tuttavia rilasciata per tale/i attrazione/i la prescritta Autorizzazione all'esercizio sino all'avvenuto perfezionamento dell'istanza e/o alla presentazione di tutti gli allegati previsti.

6. L'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda, comporterà, oltre alle previste sanzioni di Legge e quelle previste dall'art. 31, l'inammissibilità della domanda.

7. Le dichiarazioni e i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli, anche nel corso della manifestazione, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.

ART. 17 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. I partecipanti devono depositare un deposito cauzionale, mediante assegno circolare oppure bonifico bancario, intestato alla Tesoreria del Comune di Grosseto, entro il 20 agosto dell'anno di svolgimento del Parco, così quantificato:

- a) Piccole attrazioni € 120,00
- b) Medie attrazioni € 250,00
- c) Grandi attrazioni € 500,00
- d) Attrazione novità € 600,00
- e) Banche gastronomia e dolci € 300,00;

per i frequentatori abituali che presentano più attrazioni l'importo del suddetto deposito è pari alla somma della quota prevista per l'attrazione d'importo superiore con il 50% delle restanti quote.

2. Il Comune recupera da detto deposito cauzionale le somme derivanti da spese sostenute per riparazione danni.

3. In caso di rinuncia tardiva al parco (ovverosia nei 7 giorni che precedono l'inizio delle attività) con le attrazioni inserite ai sensi dell'art. 14, comma 10 (novità e ripescaggio), la corrispondente quota del deposito cauzionale viene trattenuta dall'Amministrazione.

4. La restituzione del deposito avviene, di norma, entro e non oltre 90 giorni dalla fine della manifestazione; in caso di mancata riscossione entro i 60 gg. successivi questo viene definitivamente incamerato dall'Amministrazione comunale.

ART. 18 – SOSTITUZIONE DEFINITIVA DELL'ATTRAZIONE

1. Per i frequentatori fissi, compatibilmente con gli spazi disponibili e a condizione che non si crei concorrenza con altre attrazioni abituali del Parco, viene consentita la sostituzione dell'attrazione con altra registrata a suo nome ai sensi del D.M. 18/05/2007; le sostituzioni possono essere richieste una sola volta ogni tre anni di partecipazione consecutiva con l'attrazione che si intende sostituire. Il tutto deve comunque risultare senza pregiudizio per la sicurezza per terzi.

2. Nel caso venga richiesta la sostituzione di un'attrazione con una di categoria dimensionale superiore (da piccola a media o grande; da media a grande) e possa dubitarsi che l'attrazione crei concorrenza con le attrazioni abituali del Parco, dovrà essere preventivamente acquisito parere in forma scritta, comunque non vincolante, da parte della Commissione di cui al successivo art. 29.

3. La richiesta di sostituzione deve essere ben evidenziata all'atto della presentazione della domanda.

ART. 19 – SUCCESSIONE NELL'ESERCIZIO E TRASFERIMENTO

1. In caso di decesso del titolare dell'attrazione, il diritto acquisito in qualità di frequentatore fisso dove ritenersi interamente trasferito all'erede legittimo che subentra nella gestione e nell'organico dei frequentatori fissi del Parco, purché lo stesso ottenga, entro 90 giorni, la volturazione a suo nome della registrazione delle attrazioni di cui era titolare il *de cuius*.
2. In caso di passaggio di proprietà di una o più attrazioni per atto tra vivi, comprovato da scrittura privata registrata o da atto notarile, il nuovo Gestore, dopo avere ottenuto la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo, subentra nell'organico dei frequentatori fissi del Parco.
3. Nei casi sopra indicati non si potranno sostituire le attrazioni prima di tre anni di presenza nel Parco, anche non consecutivi.

ART. 20 – GESTIONE DELL'ATTRAZIONE E PERSONALE COADIUTORE

1. Il Gestore dell'attrazione per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione temporanea di esercizio ex art. 69 T.U.L.P.S. può gestirla direttamente o a mezzo di Conduttore/i espressamente nominato/i per scritto nella domanda di partecipazione e con accettazione scritta da parte del/i delegato/i.
2. E' tassativamente vietata ogni forma di sub-concessione.
3. La variazione del/i Conduttore/i deve essere comunicata al Comune, di norma, entro 10 gg. prima dell'inizio della manifestazione, fatta eccezione per casi dovuti a forza maggiore.
4. In caso di presenza di più attrazioni da parte di unico Gestore, è obbligatoria la nomina di un conduttore per ogni attrazione oltre quella gestita direttamente dal titolare.

ART. 21 – ATTIVITA' COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE

1. Le attività commerciali e di somministrazione tradizionalmente operanti come complementari nel Parco sono sottoposte alla rispettiva disciplina della normativa regionale vigente.
2. Sono considerate attività complementari al Parco quelle del settore alimentare e, più specificatamente, i banchi gastronomici e di dolci inseriti all'interno del Luna Park, che devono comunque sottostare anche a tutte le disposizioni del presente Regolamento. Saranno ammessi, previa apposita istanza da inviare all'ufficio di Polizia Amministrativa, tramite pec all'indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it, entro il 30 giugno, al massimo n. 3 operatori commerciali. In caso di più di n. 3 domande concorrenti valgono i seguenti criteri di priorità:
 - 1) maggior numero di anni di presenza nel Parco;
 - 2) maggiore anzianità derivante da iscrizione al Registro imprese per il commercio su aree pubbliche, quale impresa attiva;
 - 3) ordine cronologico di presentazione della relativa domanda (comunque non anteriore al 1° marzo)
3. Non possono essere apportate modifiche alle dimensioni dei banchi e all'occupazione complessiva rispetto alle misure indicate nell'autorizzazione Canone Unico Patrimoniale.
4. La sistemazione dei banchi deve essere prevista nella fase di allestimento del Parco e deve essere effettuata in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni.
5. Gli operatori di attività commerciali sono tenuti a osservare gli orari di apertura e chiusura stabiliti per il Parco; deve essere garantita la presenza per tutta la durata della manifestazione e sono tenuti al pagamento del deposito cauzionale nella misura indicata al precedente art. 17.
6. I soggetti ammessi devono presentare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, richiesta, tramite sportello telematico, della concessione temporanea di posteggio con relativa notifica sanitaria e, qualora non già titolati per il commercio su aree pubbliche o in sede fissa, SCIA per l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

ART. 22 – ESITO DELL'ISTRUTTORIA E FORMAZIONE DELLA PIANTA DEL PLATEATICO

1. L'esito dell'istruttoria relativa alla composizione dell'organico del Parco per l'anno in corso è comunicata dall'ufficio in occasione della prima riunione utile della Commissione Parco di cui all'art. 28.
2. A coloro che risulteranno ammessi in qualità di attrazione novità o ripescaggio, o in caso di ulteriori attrazioni ammesse ai sensi dell'art. 15, comma 2, sarà data apposita comunicazione.

ART. 23 – ONERI DEI CONCESSIONARI

1. Il soggetto ammesso al Parco è tenuto a corrispondere l'importo relativo all'occupazione di suolo pubblico, sulla base della superficie dichiarata, direttamente o tramite apposito referente del Parco nominato dalla Commissione di cui al successivo art. 28, con le modalità e i tempi stabiliti dal relativo regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale.
2. I concessionari sono altresì obbligati ad osservare tutte quelle norme e disposizioni che l'Amministrazione comunale potrà impartire mediante Ordinanza, ovvero con Disposizione del Dirigente preposto, in particolare quelle riguardanti gli orari d'esercizio delle attrazioni, l'uso e le limitazioni d'uso degli impianti sonori e tutto quanto concerne il decoro e la sicurezza del Parco.

ART. 24 – ALLESTIMENTO DEL PARCO

1. La planimetria logistica per la sistemazione delle singole attrazioni è predisposta, in conformità alle decisioni assunte in seguito alla riunione di cui al precedente art. 22, come risultante da apposito verbale, da professionista tecnico appositamente incaricato, a proprie spese, dagli stessi esercenti frequentatori del Parco, tenendo conto delle dimensioni di ingombro in fase di esercizio e delle caratteristiche proprie di ciascuna attrazione ed in conformità alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e pubblica incolumità e delle Autorità competenti. Tale/i elaborato/i grafico/i, unitamente a relazione tecnico descrittiva dell'intero Parco, dovranno risultare idonei alla trasmissione, da parte del Settore comunale competente, alla competente Commissione di Vigilanza di cui all'art. 141 Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. al fine di ottenere il prescritto parere di agibilità di cui all'art. 80 T.U.L.P.S.
2. L'assegnazione di una specifica posizione nel plateatico non costituisce diritto acquisito e potrà essere variata ad insindacabile giudizio del Comune (Settore competente) nelle successive manifestazioni.

ART. 25 – ACCESSO E PRESENZA DEI CARAVAN E CASE MOBILI

1. All'atto della domanda di partecipazione deve essere dichiarato il numero dei caravan o case mobili a seguito, con le relative dimensioni di ingombro (in condizione statica), targhe identificative nonché il relativo periodo di sosta. Qualora la sosta sia uguale o inferiore a 90 gg. (art. 137 c.1 lett. b punto 1) L. R. Toscana n. 65/2014 e D.M. 2/3/2018 “Glossario Attività Libera” punto 52), non necessita alcun titolo edilizio, se supera i 90 gg. e comunque fino a 180 gg. (art.136 c. 2 lettera c bis L.R. Toscana n. 65/2014), sarà necessario dotarsi di apposita CILA (comunicazione inizio lavori asseverata) preventivamente presentata al Servizio Edilizia Privata. Non sono ammissibili soste superiori a 180 gg. nella medesima area in quanto non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area interessata. Nell'arco dell'anno solare non è quindi possibile superare i 180 gg. di sosta per ogni caravan o casa mobile.
2. Per ogni titolare di autorizzazione dello spettacolo viaggiante non sono ammesse più di un caravan o case mobili per ogni singola attrazione che troveranno collocazione negli stalli predisposti nelle aree appositamente individuate a tale scopo dal Comune e, comunque, fino al

limite massimo di n. 2 stalli per ogni singolo titolare; richieste per eventuali deroghe a tale limite potranno essere presentate per motivi eccezionali e documentati e saranno valutate caso per caso dalla Giunta Comunale. Se all'interno dei Luna Park sono presenti venditori ambulanti di generi alimentari è ammessa la sosta di una sola casa mobile o caravan per ciascuno dei commercianti. In ogni caso, la sosta è ammessa al massimo per due commercianti per ogni Luna Park. In caso di più di due domande di ammissione alla sosta per ogni Luna Park sarà data priorità a coloro che abbiano maturato più presenze negli ultimi 5 anni. In caso di parità sarà prioritaria l'anzianità di iscrizione al registro imprese quale impresa attiva per il commercio ambulante su aree pubbliche. In caso di esaurimento degli stalli disponibili per la sosta dei caravan o case mobili sarà data priorità ai titolari di autorizzazione dello spettacolo viaggiante e fra questi quelli dei Luna Park.

3. Il Servizio comunale competente in materia di concessioni per l'occupazione del suolo pubblico, in collaborazione con il Servizio Attività Produttive, provvede al rilascio del titolo concessorio per ogni singolo stallo e per l'intera superficie dello stesso, indipendentemente dal numero di case mobili o caravan. Il titolo concessorio, riportante i numeri di targa di ogni mezzo, deve essere esposto in modo ben visibile onde consentire i relativi controlli da parte del Comando di Polizia Municipale.

4. Le case mobili o i caravan, dopo avere ottenuto la concessione del suolo pubblico di cui al comma precedente, devono accedere e parcheggiare soltanto nell'apposita area destinata a tale scopo dall'Amministrazione comunale e devono posizionarsi negli stalli loro assegnati. Gli approvvigionamenti idrici ed elettrici sono a carico dei titolari dell'autorizzazione temporanea allo spettacolo viaggiante o della concessione temporanea per la vendita di generi alimentari. Dalle ore 20 alle ore 8 non è ammesso accesso e posizionamento dei suddetti mezzi.

5. Non è ammessa, salvo casi di espressa e motivata deroga della Giunta Comunale, la presenza all'interno del Parco di caravan, case mobili od altro tipo di ricovero abitativo.

ART. 26 – ACCESSO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE ATTRAZIONI

1. I veicoli ed i carriaggi a servizio delle attrazioni sono ammessi nel Parco solo per il tempo necessario al montaggio dell'attrazione; subito dopo avere effettuato il montaggio, gli stessi dovranno essere parcheggiati esternamente nell'apposita area indicata dal Comune, di norma diversa da quella prevista per i caravan/case mobili.

2. Fanno eccezione i veicoli dotati di gruppo elettrogeno od altri impianti, indispensabili per il corretto funzionamento dell'attrazione, la cui presenza nel Parco può essere ammessa dietro apposita richiesta del titolare e verifica da parte dell'ufficio competente.

3. I veicoli con gruppo elettrogeno od altri impianti dovranno essere posizionati in prossimità dell'attrazione ed il loro ingombro sarà considerato parte integrante di quello dell'attrazione.

ART. 27 – ACCESSO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE ATTRAZIONI – ACCERTAMENTO DANNI

1. L'accesso ed il montaggio delle attrazioni piccole e medie è ammesso dal quinto giorno antecedente l'apertura fino alle ore 10.00 del giorno precedente all'apertura.

2. L'accesso ed il montaggio delle grandi attrazioni è ammesso dal nono giorno prima dell'inizio del Parco fino alle ore 10.00 del giorno precedente all'apertura.

3. La rimozione dei mezzi di servizio non autorizzati deve avvenire improrogabilmente entro le ore 10.30 del giorno precedente all'apertura.

4. Lo smontaggio e la rimozione delle attrazioni può iniziare soltanto il giorno successivo alla chiusura del Parco e deve essere completato entro e non oltre cinque giorni da detta data.

5. Entro 10 giorni dalla data di chiusura del Parco deve essere effettuato apposito sopralluogo per constatare eventuali danni di qualsiasi natura.

6. A tale sopralluogo, al termine del quale viene stilato regolare verbale, deve partecipare un tecnico del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, un addetto all'ufficio di Polizia Amministrativa e uno o più membri della Commissione del Parco di cui al successivo articolo, qualora la Commissione stessa lo ritenga necessario.

ART. 28 – COMMISSIONE DEL PARCO

1. L'insieme degli esercenti le attrazioni in qualità di frequentatori fissi ammessi al Parco possono eleggere al proprio interno una Commissione di Parco composta da cinque membri eletti fra gli esercenti presenti nel Parco.

2. La Commissione Parco è eletta dagli effettivi partecipanti al Parco stesso nel corso della manifestazione, e comunicata al Servizio, tramite pec, entro 3 giorni. Resta in carica permanentemente salvo revoca da parte dell'Amministrazione Comunale. In caso di dimissioni volontarie fino a un massimo di 2 componenti, la Commissione Parco resta comunque in carica senza necessità di procedere alla loro sostituzione. Dell'eventuale sostituzione dei dimissionari deve essere data comunicazione all'amministrazione tramite pec entro 3 giorni.

3. Ogni partecipante deve indicare tre nominativi scelti fra gli esercenti presenti nel Parco.

4. Tale Commissione è considerata valida e rappresentativa quando abbiano votato almeno il 60% dei partecipanti e risultano eletti gli operatori che hanno ricevuto il maggior numero di voti (in caso di parità tra più nominativi si procede a sorteggio).

5. La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) nominare, per ogni edizione del Luna Park, un responsabile dell'organizzazione a cui far carico di tutti gli adempimenti amministrativi e tecnici comuni alle attrazioni (elaborati tecnici, acustica, suolo pubblico, ecc.)
- b) dirimere eventuali controversie insorte tra gli esercenti le attrazioni: in tale evenienza la Commissione assumerà le funzioni di collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 810 e successivi del Codice di Procedura Civile ed i suoi pronunciamenti avranno efficacia di lodo insindacabile;
- c) collaborare con il Settore comunale competente per il corretto ed ordinato svolgimento della manifestazione, avanzando proposte e suggerimenti per migliorarne l'organizzazione e il funzionamento;
- d) collaborare con gli organi di vigilanza al fine di prevenire episodi di violenza o intolleranza;
- e) coadiuvare gli operatori del Comune nella fase preliminare di organizzazione e durante lo svolgimento della manifestazione;
- f) segnalare disfunzioni nell'operato delle ditte incaricate dal Comune per tutte le operazioni ed i servizi connessi alla manifestazione;
- g) segnalare tempestivamente al Comune l'inosservanza delle norme del presente Regolamento e di altre normative specifiche disciplinanti gli spettacoli viaggianti da parte degli esercenti le attrazioni;
- h) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso utili per una corretta organizzazione del Parco;
- i) assumersi l'onere a richiesta del Comune di raccogliere e trasmettere al Comune in un'unica soluzione le documentazioni di volta in volta richieste agli esercenti e consegnare agli stessi quanto il Comune abbia necessità di trasmettere;
- j) promuovere ed organizzare eventuali manifestazioni collaterali.

ART. 29 – RIUNIONI DELLA COMMISSIONE DEL PARCO

1. La Commissione è convocata, in caso di necessità, dal Dirigente o Funzionario Comunale Responsabile del Procedimento.

2. La convocazione è effettuata in forma scritta, con preavviso di almeno 3 giorni rispetto alla data indicata per la seduta; in casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire verbalmente con preavviso di quattro ore.
3. La convocazione della Commissione può essere richiesta, in forma scritta, con apposita lettera sottoscritta da almeno due membri della Commissione stessa, inoltrata al Dirigente del Settore competente, opportunamente motivando le ragioni che la rendono necessaria.
4. Le sedute della Commissione sono presiedute dal Dirigente del competente Settore comunale, o suo delegato, senza diritto di voto e con l'ausilio di personale del Settore quale segretario verbalizzante.
5. Le sedute della Commissione sono ritenute valide quando siano presenti almeno tre membri e le decisioni sono prese di norma a maggioranza semplice.
6. Di tutte le sedute della Commissione sarà redatto apposito verbale, da sottoscrivere da parte dei membri presenti.
7. L'ordine del giorno delle sedute è stabilito dal Dirigente comunale responsabile del Settore o da suo delegato, facendo eventualmente propri argomenti proposti dalla Commissione nella precedente seduta.
8. Per le sedute richieste dalla Commissione, gli argomenti da inserire all'ordine del giorno sono indicati dalla Commissione stessa.
9. Tutte le controversie attinenti al funzionamento della Commissione sono decise, a suo insindacabile giudizio, dal Dirigente comunale responsabile del procedimento.

ART. 30 – PARCO ESTIVO DI MARINA DI GROSSETO

1. L'organizzazione e la gestione del Parco di Marina sono affidate, dai Gestori delle attività tradizionalmente presenti a tale manifestazione, ad apposito soggetto che assume il ruolo di “referente-organizzatore”.
2. Al Parco di Marina di Grosseto si applicano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti, fermo restando quanto previsto dal Regolamento interno del Consorzio (Marina Parco) attualmente vigente che disciplina l'organizzazione di tale manifestazione.
3. Il referente-organizzatore, in quanto titolare dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 69 TULPS assumerà, ai fini del presente Regolamento, il ruolo di Gestore dell'intero Parco; in quanto tale sarà tenuto al rispetto delle norme contenute nella Legge e nel presente Regolamento e, al fine di ottenere l'autorizzazione per la gestione del Parco, dovrà presentare domanda in bollo, entro e non oltre 90 giorni prima dell'inizio della manifestazione, indicando i dati ed allegando la documentazione di cui all'art.16 del presente Regolamento.
4. La cauzione di cui all'art. 3, comma 4, da depositarsi cumulativamente a cura del Consorzio, è stabilita nella seguente misura:
 - a) Piccole attrazioni € 120,00
 - b) Medie attrazioni € 250,00
 - c) Grandi attrazioni € 500,00
 - d) Banchi gastronomia e dolci € 300,00.

Per i gestori che installano più attrazioni l'importo del suddetto deposito è pari alla somma della quota prevista per l'attrazione d'importo superiore con il 50% delle restanti quote.

ART. 31 – SANZIONI AMMINISTRATIVE, SANZIONI ACCESSORIE, MISURE INTERDITTIVE

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento ed alle relative Ordinanze adottate dal Sindaco o dal Dirigente preposto, sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente Regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e alla Legge Regione Toscana 28.12.2000, n. 81.

3. L'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è individuata nel Responsabile del Servizio Affari Legali del Comune di Grosseto.

4. L'esercente attività di spettacolo viaggiante e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella conduzione dell'attrazione sono tenuti al rispetto del presente Regolamento in ogni sua parte e delle specifiche disposizioni dirigenziali emesse in occasione di ogni singola manifestazione.

5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e fatte salve le sanzioni a carattere penale, sono sanzionate dal presente Regolamento le seguenti violazioni per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale:

• **a) NON VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:**

- Inammissibilità della domanda
- Esclusione dal Parco per i successivi tre anni. Se l'accertamento avviene durante il periodo di svolgimento del luna park:
- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00
- Misura interdittiva della chiusura dell'attività e, ove possibile, smontaggio dell'attrazione
- Esclusione dal Parco per i successivi tre anni

• **b) MANCATO VERSAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 17:**

- Esclusione dall'organico del Parco per l'anno in corso e per l'anno successivo

• **c) MANCATA COMUNICAZIONE DI RINUNCIA DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 9, ENTRO IL TERMINE INDICATO:**

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
- Perdita della cauzione
- Esclusione dal Parco per l'anno successivo

• **d) ARRIVO DELLE PICCOLE E MEDIE ATTRAZIONI OLTRE IL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 28:**

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
- Nel caso in cui tale ritardo determini l'impossibilità di montaggio dell'attrazione, la stessa sarà esclusa dal Parco; (in tale caso è prevista la perdita della cauzione)

• **e) ARRIVO DELLE GRANDI ATTRAZIONI OLTRE IL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 28:**

- Sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00
- Nel caso in cui tale ritardo determini l'impossibilità di montaggio dell'attrazione, la stessa sarà esclusa dal Parco; (in tale caso è prevista la perdita della cauzione)

• **f) OCCUPAZIONE NON CORRETTA DEGLI SPAZI CONCESSI NELL'AREA CARAVAN OVVERO OCCUPAZIONE DI SPAZI ESTERNI:**

- Sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00
- Nel caso in cui l'occupazione non corretta, ovvero l'occupazione di spazi esterni limiti gli spazi

limitrofi assegnati ad altri titolari, obbligo dell'adeguamento alle prescrizioni dell'occupazione

- **g) DIFFORMITÀ TRA MISURE DICHIARATE DELL'ATTRAZIONE E QUELLE EFFETTIVE RISCOSTRABILI AD INSTALLAZIONE AVVENUTA, OVVERO INSTALLAZIONE DELL'ATTRAZIONE PARZIALMENTE O TOTALMENTE AL DI FUORI DEGLI SPAZI CONCESSI:**

PICCOLE ATTRAZIONI:

- Difformità con ingombro che non pregiudichi il montaggio, la sicurezza o il funzionamento di attrazioni limitrofe:

- ♣ Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00

- Difformità con ingombro che pregiudichi il montaggio, la sicurezza o il funzionamento di attrazioni limitrofe:

- ♣ Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00

- ♣ Sanzione accessoria della sospensione dell'attività e, ove possibile, ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione

- ♣ In caso di inottemperanza, misura interdittiva della chiusura dell'attività e, ove possibile, smontaggio dell'attrazione

MEDIE E GRANDI ATTRAZIONI:

- Difformità con ingombro che non pregiudichi il montaggio, la sicurezza o il funzionamento di attrazioni limitrofe:

- ♣ Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00

- ♣ Perdita del punteggio acquisito con l'installazione relativa all'anno in corso. ○ · Difformità con ingombro che pregiudichi il montaggio, la sicurezza o il funzionamento di attrazioni limitrofe:

- ♣ Sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00

- ♣ Sanzione accessoria della sospensione dell'attività e, ove possibile, ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione

- ♣ In caso di inottemperanza, misura interdittiva della chiusura dell'attività e, ove possibile, smontaggio dell'attrazione

- ♣ Perdita del punteggio acquisito con l'installazione relativa all'anno in corso

- **h) MODIFICHE E/O TRASFORMAZIONI DELL'ATTRAZIONE AUTORIZZATA CHE DETERMININO UNA VARIAZIONE DI TIPOLOGIA DELLA STESSA**

PICCOLE ATTRAZIONI:

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00

- Sanzione accessoria della sospensione dell'attività e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione

- In caso di inottemperanza, misura interdittiva della chiusura dell'attività e, ove possibile, smontaggio dell'attrazione

MEDIE E GRANDI ATTRAZIONI:

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00

- Sanzione accessoria della sospensione dell'attività e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione

- In caso di inottemperanza, misura interdittiva della chiusura dell'attività e, ove possibile, smontaggio dell'attrazione

- **i) SOSTITUZIONE NON AUTORIZZATA DELL'ATTRAZIONE**

PICCOLE ATTRAZIONI:

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00

- Sanzione accessoria della sospensione dell'attività e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
- In caso di inottemperanza, misura interdittiva della chiusura dell'attività e, ove possibile, smontaggio dell'attrazione

MEDIE E GRANDI ATTRAZIONI:

- Sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00
- Sanzione accessoria della sospensione dell'attività e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
- In caso di inottemperanza, misura interdittiva della chiusura dell'attività e, ove possibile, smontaggio dell'attrazione

• j) INOSSERVANZA DELL'ORARIO OBBLIGATORIO DI ESERCIZIO

- Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00
- In caso di recidiva specifica dell'inosservanza dell'orario di esercizio, i limiti edittali della sanzione pecuniaria sono raddoppiati. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione dell'attività fino a tre giorni e la non ammissione al Parco dell'anno successivo

• k) MANCATA ESPOSIZIONE DEL CARTELLO INDICANTE I RIFERIMENTI DEL TITOLARE DELL'ATTRAZIONE:

- Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00
- In caso di recidiva, i limiti edittali della sanzione pecuniaria sono raddoppiati. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione dell'attività fino a tre giorni

• l) ASSENZA, NELLA GESTIONE DELL'ATTRAZIONE, DEL GESTORE TITOLARE O DEL CONDUTTORE INDICATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:

- Sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00
- In caso di recidiva specifica di tale violazione: sanzione da € 300,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino a cinque giorni. In caso di particolare gravità, può essere disposta la chiusura dell'attività e la non ammissione al parco dell'anno successivo.

• m) EMISSIONI SONORE SUPERIORI AI LIMITI PREVISTI:

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
- Sanzione accessoria del ripristino immediato dei limiti di emissione
- In caso di recidiva specifica di tale violazione: sanzione da € 150,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino a cinque giorni. In caso di particolare gravità, può essere disposta la chiusura dell'attività e la non ammissione al parco dell'anno successivo.

• n) IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DEGLI ALLACCIAMENTI ELETTRICI ED IDRICI:

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00
- Sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino al corretto ripristino degli allacciamenti

• o) SMONTAGGIO TOTALE O PARZIALE DELL'ATTRAZIONE PRIMA DEL TERMINE OBBLIGATORIO DI ULTIMAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 per le piccole attrazioni e da € 100,00 a € 500,00 per le medie e grandi attrazioni
- In caso di recidiva non ammissione al Parco dell'anno successivo

- **p)** MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LO SMONTAGGIO DELL'ATTRAZIONE E L'ABBANDONO DELL'AREA:
 - Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 per le piccole attrazioni e da € 100,00 a € 600,00 per le medie e grandi attrazioni
 - Nel caso in cui l'esercente non provveda allo smontaggio ed all'abbandono dell'area entro venti giorni dal termine di ultimazione della manifestazione, il Comune provvederà alla rimozione coattiva dell'attrazione, addebitandone le spese all'esercente stesso: in tale evenienza sarà disposta anche l'esclusione dal Parco per i successivi due anni

 - **q)** MANCATA OTTEMPERANZA ALLA SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE E DEL RIPRISTINO DELL'ATTIVITÀ ENTRO IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA NOTIFICA DELLA DISPOSIZIONE
 - Sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 500,00
 - Esclusione dal Parco per i successivi due anni

 - **r)** MANCATA OTTEMPERANZA ALLA MISURA INTERDITTIVA DELLA CHIUSURA DELL'ATTIVITÀ E SMONTAGGIO DELL'ATTRAZIONE, IMPARTITA DAL DIRIGENTE COMUNALE COMPETENTE ENTRO LO STESSO GIORNO DALLA NOTIFICA DELLA DISPOSIZIONE:
 - Sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 500,00
 - Chiusura coattiva dell'attrazione
 - Esclusione definitiva dall'organico del Parco

 - **s)** PER OGNI ALTRA VIOLAZIONE AL PRESENTE REGOLAMENTO NON SPECIFICAMENTE SANZIONATA DAI COMMI PRECEDENTI
 - Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00
6. Per i provvedimenti che rivestono carattere d'urgenza la comunicazione d'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge n. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni, è da ritenersi contestuale al provvedimento stesso. Sono considerati urgenti tutti i provvedimenti sanzionatori comportanti la sanzione accessoria della sospensione dell'attività o la misura cautelare della chiusura dell'attrazione.
7. Qualora i comportamenti irregolari, le inadempienze e/o i comportamenti omissivi costituiscano anche violazione di norme di legge, le summenzionate sanzioni per violazioni regolamentari sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di eventuali altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla legge.
8. Per le sanzioni di cui al presente regolamento è ammesso il pagamento entro 30 gg. dal giorno della contestazione o notifica del verbale.

ART. 32 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. La Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia vigilano sul corretto svolgimento della manifestazione, in funzione delle rispettive attribuzioni, in relazione al rispetto delle norme del presente Regolamento.
2. Il coordinamento delle fasi preliminari preparatorie e d'allestimento è affidato al Dirigente del competente Settore Comunale.

TITOLO 5° – CIRCHI EQUESTRI

ART. 33 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Si definiscono Circhi Equestri od attività circensi quei complessi di attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista sui cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, nonché animali feroci e non. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.

2. I Circhi Equestri sono inseriti nella Sezione IV dell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art.4 della Legge 18 marzo 1968, n.337, sono quindi soggetti alle norme del D.M. 18/05/2007 “Norme di sicurezza per le attività dello spettacolo viaggiante”.

ART. 34 – CONCESSIONE AREE

1. La concessione di suolo pubblico per le attività circensi può essere rilasciata dall'Amministrazione Comunale per la durata massima di gg. 15, salvo ulteriore proroga fino ad un periodo massimo di gg. 5 da concedersi a discrezione dell'Amministrazione Comunale. Tra una concessione e quella successiva devono trascorrere almeno 75 gg.

2. L'area pubblica destinata alle attività circensi è quella di Piazza Barsanti, ove viene di norma allestito anche il tradizionale Parco Divertimenti autunnale; per tale motivo non sarà possibile rilasciare concessione di plateatico alle attività circensi nel periodo compreso tra il 20 settembre ed il 10 dicembre di ogni anno. La Giunta comunale può comunque individuare, con propria deliberazione, eventuale diversa area di installazione della struttura circense.

3. Il periodo di concessione del plateatico alle attività circensi che va dall'11 dicembre al 19 settembre compresi, date comprendenti anche il montaggio e lo smontaggio, viene diviso in due periodi come segue:

- 1) periodo A che va dall'11 dicembre al 30 aprile
- 2) periodo B che va dal 1° maggio al 19 settembre.

4. L'assegnazione del plateatico all'interno di ciascuno dei due periodi avverrà tenendo conto delle priorità seguenti:

- ha titolo di priorità l'attività circense senza uso degli animali, e tra questi costituisce titolo di priorità la data di presentazione della domanda (data del protocollo generale);
- in caso di ulteriore parità si ricorrerà al sorteggio.

ART. 35 – DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Per la concessione dell'area il titolare deve presentare domanda in bollo indicando quanto segue:

- Generalità del Gestore, luogo e data di nascita, residenza e recapito a cui inviare le comunicazioni, numeri di telefono presso cui il titolare possa essere reperito e codice fiscale, esatta denominazione e sede del Circo, con indicazione precisa del recapito postale e telefonico;
- Le generalità degli eventuali Conduttori e la loro accettazione firmata;
- Allegare fotocopia della licenza generale di esercizio ai sensi dell'art.69 TULPS, rilasciata dal Comune di residenza;
- La data prevista per l'inizio della concessione di suolo pubblico; per ogni domanda potranno essere indicate non più di tre date;
- Planimetria in scala adeguata, redatta da Tecnico abilitato, riportante la collocazione,

sull'area richiesta di tutte le strutture principali e di supporto con le relative misure (tendone, aree coperte e scoperte destinate agli animali, attrezzature di supporto e dei relativi servizi);

- Elenco degli animali al seguito (numero e specie);
- Estremi del codice identificativo attribuito, che dovrà corrispondere a quello riportato sulla targa metallica applicata, in posizione ben visibile, sull'attrazione stessa. Il Gestore dovrà essere inoltre in grado di esibire, a richiesta, una copia integrale del fascicolo tecnico e della documentazione allegata all'istanza di registrazione e per l'assegnazione del codice identificativo, il manuale d'uso e manutenzione ed il libretto dell'attrazione di cui si richiede l'installazione.
- Capienza della struttura (numero spettatori).

2. Le domande per il periodo A dovranno pervenire al Comune tramite Sportello Telematico del Suap (data del timbro di protocollo generale) tra il primo luglio ed il primo settembre e per il periodo B dal primo dicembre al primo febbraio, sempre immediatamente antecedenti; entro 30 giorni dal ricevimento il Settore incaricato del procedimento comunicherà a mezzo P.E.C., od altra idonea modalità, la disponibilità o meno del plateatico in una o più delle tre date indicate, invitando altresì a fornire conferma vincolante e ad inviare la documentazione tecnica necessaria ai fini dell'agibilità (se la capienza supera le 200 persone sarà necessario richiedere il parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo) e quella prevista dall'Ordinanza sindacale n.85 del 24/06/2008 ad oggetto: "Utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche, esotiche e domestiche nei circhi e nelle mostre viaggianti".

3. In caso di domanda non completa o formulata in modo non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento, il Settore incaricato entro 30 gg. invierà comunicazione tramite P.E.C., o altra idonea modalità, invitando a perfezionare la richiesta.

ART. 36 – ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE

1. Entro 15 gg. dalla data di ricevimento dell'esito dell'istanza il richiedente dovrà comunicare l'accettazione o la rinuncia al rilascio della concessione di suolo pubblico indicando data certa del periodo comprensiva del montaggio e dello smontaggio delle strutture. La mancata risposta entro tale termine sarà considerata rinuncia.

2. In caso di accettazione, vincolante ai fini dell'occupazione del plateatico, la rinuncia è ammessa solo nei seguenti casi:

- gravi malattie certificate del titolare, coniuge o figli;
- situazioni impreviste e imprevedibili non addebitabili a colpa o dolo del titolare ed idoneamente documentate;
- guasti o gravi danni subiti agli impianti certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata.

3. All'atto di accettazione vincolante dovrà essere prodotto deposito cauzionale fissato in € 1.000 (mille), mediante deposito di fidejussione bancaria o assicurativa, a garanzia di eventuali danni prodotti sull'area in concessione, ovvero a ristoro di eventuali violazioni di norme regolamentari in materia di Canone Unico Patrimoniale, affissioni e pubblicità, smaltimento rifiuti, ecc.

4. La mancata presentazione della prova di avvenuta costituzione del deposito cauzionale comporta la non assegnazione del plateatico e la decadenza di tutte le domande eventualmente presentate presso il Comune di Grosseto senza ulteriori comunicazioni.

5. Detto deposito cauzionale sarà svincolato previa verifica dell'area occupata effettuata da

personale comunale competente per accertare l'eventuale presenza di danneggiamenti imputabili alla struttura circense; a tale sopralluogo potrà partecipare il responsabile della struttura o suo incaricato.

ART. 37 – SANZIONI E PENALI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento ed alle relative Ordinanze adottate dal Sindaco o dal Dirigente preposto, sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e s.m.i..

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente Regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 ed alla Legge Regione Toscana 28.12.2000, n. 81.

3. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è individuato nel Responsabile del Servizio Affari Legali del Comune di Grosseto;

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e fatte salve le sanzioni a carattere penale, sono sanzionate come violazioni al presente Regolamento le seguenti violazioni per le quali è ammesso il pagamento in forma ridotta:

- **a)** Rinuncia senza che ricorra una delle circostanze indicate al precedente art. 37: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 e perdita della cauzione;
- **b)** Mancato rispetto dei tempi di permanenza: sanzione da € 75,00 a € 300,00;
- **c)** Mancato rispetto dei tempi di smontaggio: da € 75,00 a € 500,00;
- **d)** Per le altre violazioni non sanzionate specificamente dal presente articolo: Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.

ART. 38 – SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

2. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei Regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario o veterinario impartite dall'A.S.L. e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire nell'atto di concessione o su richiesta motivata del Questore o del Prefetto.

TITOLO 6° – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39 – NORME ACCESSORIE

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18/03/1968 e alle relative circolari ministeriali di attuazione, al D.P.R. 21/04/1994, n. 394 e successive modifiche o integrazioni, il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, nonché lo Statuto e quelle degli altri Regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultano applicabili.

2. Eventuali deroghe al presente Regolamento potranno essere disposte dal Sindaco soltanto per gravi e comprovati motivi d'interesse o d'ordine pubblico.

ART. 40 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti i Regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.